



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

3^a seduta: giovedì 29 giugno 2006

Presidenza del presidente **BENVENUTO**

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 12
* EUFEMI (<i>udc</i>)	4, 11
LETTIERI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>	3, 5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	14

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00020, presentata dai senatori Eufemi e Poli.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti hanno segnalato che le società concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi hanno recentemente notificato provvedimenti di fermo amministrativo di autoveicoli di proprietà di contribuenti iscritti a ruolo, pur in presenza di ricorsi presentati dagli stessi e ancora pendenti presso gli organi della giustizia tributaria. Desidero ricordare agli onorevoli senatori e in particolare al senatore Eufemi che la questione del fermo amministrativo è stata affrontata molto spesso nelle Aule parlamentari.

Gli interroganti riferiscono, inoltre, che gli uffici dell'Agenzia delle entrate presso i quali si sono recati i contribuenti, dopo aver confermato la pretesa legittimità delle procedure di esecuzione forzata, avrebbero sostenuto che, in attesa della definizione del contenzioso tributario, i contribuenti non avevano altra scelta che pagare e quindi ripetere l'indebito in caso di esito favorevole della controversia. Al riguardo va innanzi tutto ricordato che il fermo di beni mobili da parte delle società concessionarie della riscossione non può farsi rientrare nell'alveo delle «procedure di esecuzione forzata» ma rappresenta una misura cautelare e uno strumento deterrente da utilizzare nei confronti dei contribuenti morosi e può essere esercitato soltanto nei confronti di quei soggetti iscritti a ruolo che abbiano lasciato decorrere inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Per quanto attiene le modalità di iscrizione e di cancellazione del fermo di beni mobili registrati, il legislatore è di recente intervenuto con una norma interpretativa (articolo 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) la quale stabilisce che, fino all'emanazione del decreto con cui sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione del fermo dei beni mobili registrati (comma 4 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), valgono, in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore ed autoscafi, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503. Ricordo che questa disposizione fu introdotta in seguito alle numerose sollecitazioni alla Camera e al Senato nel corso della XIV legislatura.

Il contribuente che ritiene di non dovere le somme iscritte a ruolo e risultanti nella cartella di pagamento può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale. Considerato, però, che il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione delle somme iscritte a ruolo e che l'istituto del fermo amministrativo prescinde dall'esistenza o meno di un ricorso pendente, si può chiedere la sospensione della riscossione – e conseguentemente del fermo amministrativo – alternativamente alla stessa Commissione tributaria provinciale, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (danno grave ed irreparabile per il contribuente), ovvero al competente Ufficio delle entrate, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tutto ciò – va segnalato – è scritto in maniera puntuale nella cartella di pagamento che il contribuente riceve, con l'indicazione delle modalità e delle procedure previste sia per la presentazione del ricorso sia per presentare istanza di sospensione.

Alla luce di quanto esposto, non sembra che gli episodi citati nell'interrogazione configurino comportamenti illegittimi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per la puntuale sollecitudine con la quale dà risposta a un documento di sindacato ispettivo presentato nei primi giorni della legislatura: è una questione che va sottolineata.

Nel merito, credo che da un lato dobbiamo tener conto della fase di trasformazione del servizio di riscossione, caratterizzato dal ritorno al pubblico (si ha, quindi, un passaggio dal privato al pubblico); dall'altro, occorre tenere conto dell'esigenza di preservare l'efficienza dei meccanismi di tutela dei contribuenti, anche in omaggio alle prescrizioni dello Statuto del contribuente e il Presidente conosce quanta attenzione si pone oggi sul rispetto dei contribuenti.

Chi le parla sa bene che il ricorso alle commissioni tributarie non sospende tale riscossione, ma l'eventuale ricorso a misure straordinarie di fermo amministrativo – nel caso denunciato di autovetture e in moltissimi casi in cui l'iscrizione ipotecaria è sugli immobili – è da considerarsi misura eccezionale da attuarsi solo in caso di reale pericolo per la riscossione degli *input* accertati. È ben evidente, però, che si è in presenza di una vessatoria azione amministrativa, intesa a costringere i contribuenti a pagare quanto è stato accertato, la cui legittimità è all'esame degli organi di giustizia tributaria. Come è noto però – questo è il dato che vorrei sottolineare – l'80 per cento delle vertenze è favorevole ai contribuenti ricorrenti e ciò dipende dalla poca accuratezza con cui sono predisposti gli atti di accertamento: considero questo un fatto grave.

Occorre rispondere ai contribuenti, sia presso gli uffici della riscossione che presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, che è bene pagare e solo in caso di esito favorevole della vertenza si potrà chiedere rimborso. Quindi, la cancellazione del fermo amministrativo diventa quasi una misura ricattatoria, onorevole Sottosegretario, e non corrisponde a

quel minimo di trasparenza cui dovrebbe essere improntata l'azione degli uffici pubblici. Questa situazione è certamente frutto – riconosco che lei in qualche modo lo ha fatto trasparire – di decisioni politiche, prese in sede ministeriale con l'obiettivo di fare cassa. Tuttavia, se l'obiettivo è conseguire una più sollecita riscossione dei tributi accertati, non sono questi i metodi da seguire; dobbiamo andare verso un cambiamento di rotta.

Sarebbe più opportuno, in primo luogo, effettuare accertamenti più corrispondenti alla realtà economica dei contribuenti, spesso supportati da presunzioni ed elementi concreti che, molte volte, non hanno riscontro nella realtà. Sarebbe anche necessario rendere più sollecito il corso della giustizia tributaria: dalle statistiche di cui siamo in possesso il contenzioso tributario ha una durata media di tre anni – lo sottolineo – dalla presentazione del ricorso per raggiungere la fase di primo grado.

Signor Presidente, dobbiamo cambiare atteggiamento e stare davvero dalla parte dei contribuenti. Riguardo all'attenzione da lei posta al rispetto dello Statuto del contribuente, vorrei ricordare anche l'interesse da noi dimostrato nella scorsa legislatura purtroppo senza successo: infatti, quando dobbiamo esaminare decreti sui quali non si possono apportare modifiche, le nostre armi risultano spuntate. Per queste ragioni mi auguro che ci sia un cambiamento e una maggior attenzione. In questo senso, complessivamente, ringrazio il Sottosegretario per la sua risposta puntuale e mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Riprenderemo questo argomento nell'ambito della proposta di indagine sul funzionamento dello Statuto del contribuente.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ritengo sia opportuno verificare lo stato di attuazione dello Statuto del contribuente e il senatore Eufemi ha ricordato la sostanziale convergenza registrata in sede parlamentare nel rivendicare il rispetto dei diritti dei contribuenti. La questione relativa alla riscossione è in fase di evoluzione perché con la costituzione della società «Riscossioni spa» l'attuale sistema sarà modificato. Voglio, tuttavia, sottolineare che allo stato il contribuente può chiedere la sospensione, non solo presso le commissioni tributarie, ma anche presso gli Uffici delle entrate. Questa conquista è stata introdotta dal Parlamento nella passata legislatura.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00001, presentata dal senatore Eufemi.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La risposta a questo atto di sindacato ispettivo sarà abbastanza lunga e articolata. Con l'interrogazione in esame si chiedono chiarimenti in merito al conferimento di incarichi dirigenziali da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane mediante contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, nonché se si intendono svolgere gli opportuni

accertamenti volti a verificare il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Va detto, innanzi tutto, che l'interrogante fa riferimento ad una situazione estremamente articolata la cui valutazione il Governo, insediato da poche settimane, considera certamente doverosa ma realizzabile in un arco temporale adeguato. Le verifiche interne sono già avviate e l'orientamento del Governo è quello di assicurare assoluta trasparenza nella gestione dell'amministrazione attenendosi, nell'attribuzione degli incarichi, ai più stretti criteri di professionalità nel rispetto scrupoloso della legislazione vigente. Va detto, peraltro, che la questione degli incarichi dirigenziali nelle Agenzie fiscali è stata oggetto di una articolata indagine da parte della Corte dei conti, giunta ora alla sua fase conclusiva. Il rapporto redatto dalla Corte dei conti, contenente anche l'analisi effettuata sul conferimento degli incarichi dirigenziali da parte delle Agenzie fiscali, è stato diffuso dalla Corte di conti con nota n. 196/06 del 2006.

Esaminando la questione con riguardo alle singole agenzie, va ricordato che l'Agenzia delle entrate, in base al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 61, si configura quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia sotto il profilo regolamentare, organizzativo e finanziario.

In forza di tale prerogativa, la stessa Agenzia si è dotata di un apposito regolamento, inteso a disciplinare, *ex novo*, gli aspetti salienti della propria attività, fra i quali appunto quelli relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali. In particolare, l'articolo 14 del suddetto regolamento di amministrazione stabilisce che gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata. La norma risponde al principio, tipico delle moderne logiche aziendali, di piena «responsabilizzazione della linea» sulle scelte che condizionano il raggiungimento degli obiettivi e tale è la scelta concernente la copertura delle posizioni dirigenziali. Inoltre, al comma I dello stesso articolo 14 vengono delineati, in ossequio all'obbligo di adeguamento sancito dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i criteri oggettivi e soggettivi, desunti dall'articolo 19 dello stesso decreto legislativo, atti ad orientare l'Agenzia nelle scelte dei dirigenti da proporre ai singoli uffici. In base all'articolo 14 del regolamento di amministrazione «gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza».

L'Agenzia delle entrate ha fatto, altresì, presente che, al fine di ovviare all'insufficiente dotazione di personale dirigenziale che si registrava al momento dell'attivazione, il regolamento di amministrazione, all'articolo 24, ha previsto che l'Agenzia poteva avvalersi, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, di funzionari da adibire provvisoriamente allo svolgimento di funzioni dirigenziali, ciò nelle more dell'espletamento

del concorso per le occorrenti posizioni dirigenziali da bandire entro una predeterminata scadenza temporale, prevista nei 6 mesi successivi la procedura selettiva.

In attuazione dell'articolo 71, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni agenzia fiscale, con il proprio regolamento di amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza», l'Agenzia delle entrate ha previsto nel proprio regolamento di amministrazione procedure concorsuali innovative per la selezione dei propri dirigenti. I contenziosi sorti dall'attuazione del predetto articolo 71 hanno vanificato tale intento innovativo. Successivamente, la legge 15 luglio 2002, n. 145, ha modificato la normativa generale di accesso alla dirigenza contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma le modifiche introdotte hanno dovuto attendere il regolamento governativo di attuazione, emanato dopo due anni con decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272.

All'operatività di tale normativa si è opposto però il regime di blocco delle assunzioni, e solo verso la fine del 2005 l'Agenzia delle entrate è stata autorizzata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2005, ad espletare un concorso per la selezione di 70 dirigenti; numero, comunque, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, assolutamente insufficiente a colmare le originarie, persistenti vacanze di organico e quelle successivamente venutesi a determinare a causa delle cessazioni dal servizio a vario titolo dei dirigenti.

Conseguentemente, tenuto conto del fatto che l'attuale numero di dirigenti continua allo stato ad essere largamente inferiore alle posizioni organiche dirigenziali, imprescindibili considerazioni di ordine gestionale, dettate dall'esigenza di assicurare il buon andamento degli uffici, rendono ancora necessario il loro provvisorio affidamento in reggenza a funzionari privi di qualifica dirigenziale, in forza del citato articolo 24 del regolamento di amministrazione, la cui vigenza, originariamente limitata al primo triennio dall'attivazione dell'Agenzia, è stata fatta oggetto di successive proroghe, fino a tutto il 2006.

Quanto all'individuazione del personale legittimato all'assunzione di incarichi dirigenziali provvisori, genericamente indicato nel regolamento con il termine «funzionari», occorre far riferimento alla sopravvenuta disciplina pattizia di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004, ove lo svolgimento in via temporanea degli incarichi dirigenziali è stato ricondotto nell'ambito dei contenuti professionali di base propri della terza area funzionale.

Dopo questi necessari richiami alle disposizioni normative e contrattuali regolanti la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali e delle reggenze, è il caso di soffermarsi altresì sulla natura degli atti di conferimento. A tal riguardo è opportuno rappresentare che la materia in questione risulta, in base al vigente quadro normativo, sottratta agli schemi giuridici e procedurali propri del diritto amministrativo e ricon-

dotta nell'alveo dell'attività tipica del datore di lavoro di diritto privato, come confermato da un autorevole e consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale. Particolarmente significativa, a tal proposito, è la linea interpretativa sulla quale si è assestata la Corte di Cassazione nel corso degli ultimi anni (sentenze della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 7859 dell'11 giugno 2001, n. 1807 del 6 febbraio 2003; sentenze della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro n. 7704 del 16 maggio 2003 e n. 5659 del 20 marzo 2004), per la quale gli atti di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali sono sottratti alle regole di diritto amministrativo, rivestendo natura sostanzialmente privatistica, in conformità ai principi desumibili dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ne consegue che le scelte effettuate dall'Amministrazione nella specifica materia, lungi dall'essere cristallizzate nell'ambito di rigidi modelli paraconcorsuali, seguono logiche più flessibili, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Va a tal riguardo evidenziato che le stesse procedure di interpello, espressamente richiamate dall'articolo 24 del regolamento di amministrazione, con riferimento alla scelta dei funzionari da proporre agli uffici a titolo di provvisoria reggenza, rispondono, da un lato, ai principi di efficienza ed economicità delle scelte organizzative e, dall'altro, alle regole civilistiche di correttezza e buona fede, cui si devono uniformare gli atti di gestione del rapporto di lavoro.

Tale linea, peraltro, ha trovato conferma anche nell'articolo 13, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio 1998-2001 ove, nella consapevolezza dei margini di discrezionalità rimessi alla parte datoriale, è stato omesso ogni riferimento a pretesi obblighi di introdurre ulteriori criteri valutativi in aggiunta a quelli delineati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Significativa, in tal senso, è la dichiarazione congiunta n. 1, in allegato al citato Contratto collettivo nazionale di lavoro, ove le parti hanno ritenuto opportuno chiarire che i criteri generali di cui al comma 7 del suddetto articolo 13 del citato Contratto collettivo sono gli stessi di cui al comma 1. Del resto, lo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale dell'Area 1, all'articolo 13, comma 7, non prevede che il conferimento di incarichi dirigenziali avvenga a seguito di una procedura concorsuale, bensì prevede unicamente la pubblicazione dei posti vacanti.

Pur non vincolata, per quanto sopra detto, da un preciso obbligo in tal senso, l'Agenzia delle entrate – questo è quanto è avvenuto – ha, tuttavia, ritenuto opportuno diramare, nel mese di marzo 2006, apposite «Linee guida», al fine di regolare, in aderenza al quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto e alle indicazioni operative già da tempo seguite per il conferimento degli incarichi in parola, gli ambiti di discrezionalità rimessi in materia all'Amministrazione, ancorandone le scelte a criteri e metodologie valutative che mirano a valorizzare la responsabilità gestionale dei dirigenti di vertice che formulano le proposte di incarico, nel mo-

mento in cui sono chiamati ad operare le scelte più idonee circa gli assetti direzionali dei propri uffici.

Per quanto riguarda l'Agenzia delle dogane, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti al personale in possesso della qualifica dirigenziale secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia medesima, sulla base di specifica proposta del Direttore della struttura di vertice interessata. In base alla richiamata disposizione, il direttore dell'Area centrale personale e organizzazione, valutate le motivazioni a base della proposta, formula, a sua volta, una proposta al direttore dell'Agenzia che provvede al conferimento formale dell'incarico. Ove ritenuto necessario, l'Agenzia delle dogane procede all'attivazione di una procedura nazionale per l'acquisizione delle disponibilità dei dirigenti e, contemporaneamente, di interpello dei funzionari appartenenti alla terza area, considerato che il comma 2 dell'articolo 26 del citato regolamento di amministrazione prevede la possibilità di attribuire incarichi di temporanea reggenza di uffici dirigenziali a funzionari appartenenti alla Terza Area, posizioni economiche F3, F4 e F5. Tale disposizione ha recepito quella già esistente, riferita specificatamente all'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 129, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che prevede il conferimento di reggenze «anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona ed ottava in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo»: si tratta, sostanzialmente, di incarichi provvisori.

I destinatari delle procedure sono, quindi, in primo luogo i dirigenti che hanno espresso la propria disponibilità e, successivamente, ove non sia possibile attribuire ad essi tutte le posizioni oggetto della procedura, i funzionari di Terza Area, come sopra individuati, che hanno partecipato alla procedura che, per essi, ha valore di interpello. Le dichiarazioni di disponibilità presentate dai dirigenti vengono esaminate tenendo conto dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati, delle esperienze maturate in relazione agli obiettivi e ai programmi relativi all'incarico per il quale viene dichiarata la disponibilità e si tiene, altresì, conto degli elementi comunque in possesso dell'Agenzia. Ad avviso dell'Agenzia delle dogane è, in ogni caso, prevalente, alla luce degli assetti funzionali e organizzativi dell'Agenzia medesima, l'interesse istituzionale della stessa nell'individuazione delle professionalità più idonee alla natura ed alle caratteristiche dell'incarico da conferire, anche al fine di assicurare un'efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse umane e favorire lo sviluppo delle professionalità. Successivamente, se necessario, l'Agenzia delle dogane procede, con i medesimi suindicati criteri, all'esame delle istanze prodotte dai funzionari di Terza Area soltanto se non c'è possibilità di coprire gli incarichi con il personale avente maggiori titoli.

L'Agenzia ha osservato che la suddetta procedura è stata adottata a partire dall'anno 2003 e che antecedentemente a tale data, a seguito del-

l'attivazione dell'Agenzia, avvenuta in data 18 aprile 2001, si è dovuto operare in brevissimo tempo un radicale cambiamento dell'organizzazione e un generale riassetto delle posizioni dirigenziali e dei relativi responsabili.

In particolare, presso la struttura di vertice centrale e le strutture di vertice regionali sono state costituite e attribuite nuove posizioni dirigenziali correlate all'esercizio delle funzioni, secondo criteri di competenza trasversale, non più ancorati, come in precedenza, alla gestione di uno specifico settore impositivo.

In tale situazione è stata prioritaria l'esigenza di garantire l'operatività degli Uffici senza soluzione di continuità individuando in breve tempo le professionalità e le attitudini ritenute idonee per l'esercizio delle nuove funzioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, del regolamento di amministrazione.

L'Agenzia delle dogane ha provveduto, pertanto, all'assegnazione degli incarichi dirigenziali a tutto il personale dirigente disponibile e, in subordine, prescindendo dalle normali procedure previste dal comma 2 del citato articolo 26, a funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, laddove la carenza numerica del predetto personale dirigente non ha consentito la completa copertura delle posizioni dirigenziali.

In tale ottica, i direttori delle strutture di vertice, individuati i soggetti in relazione all'idoneità a ricoprire temporaneamente gli incarichi, alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da realizzare, hanno, quindi, formulato le conseguenti proposte. Tali proposte sono state esaminate dal direttore dell'Area centrale personale e organizzazione dell'Agenzia delle dogane che, valutati tutti gli elementi esposti dai proponenti e quelli in proprio possesso, ha formulato le proprie proposte al direttore dell'Agenzia stessa per la formalizzazione degli incarichi. L'amministrazione ha, inoltre, rappresentato che tale situazione si è protratta anche dopo la fase di avvio dell'Agenzia, in dipendenza delle modifiche organizzative introdotte dopo il 18 aprile 2001.

Le situazioni di urgenza connesse alle predette modifiche organizzative sono progressivamente cessate con l'assestamento della struttura e, quindi, a partire dall'anno 2003, sono state regolarmente indette procedure per l'attribuzione degli incarichi di temporanea reggenza secondo le modalità previste dal regolamento di amministrazione.

L'Agenzia delle dogane ha evidenziato che, sulla base di quanto sopra esposto, l'operato della stessa si è conformato alle vigenti disposizioni legislative e che ciò è stato rilevato anche dalla Corte dei Conti nella relazione concernente gli esiti dell'indagine condotta su «La gestione degli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge 15 luglio 2002, n. 145».

L'Agenzia delle dogane ha, infine, fatto presente che nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale, concorsi ed esami – del 17 febbraio 2006 è stato pubblicato il bando di concorso, per esami, per il conferimento di 70 posti di dirigente di seconda fascia, nell'ambito dell'Agenzia medesima.

Al fine di essere esaustivi nella risposta e fornire tutti i possibili elementi richiesti, si fa presente che anche l'Agenzia del territorio ha prov-

veduto, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento di amministrazione, a coprire provvisoriamente le vacanze sopravvenute, con incarichi a propri funzionari, attraverso specifiche procedure di interpello. Il citato regolamento, infatti, a seguito della modifica apportata dal comitato di gestione nella riunione del 29 marzo 2006, ha esteso al 31 dicembre 2006 il termine entro il quale, per inderogabili esigenze di funzionamento, possono essere provvisoriamente coperte le vacanze sopravvenute di posizioni dirigenziali, mediante l'attivazione di procedure di interpello. L'Agenzia ha chiesto formale autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – a bandire concorsi pubblici per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

Infine, l'Agenzia del demanio ha osservato che l'Agenzia medesima, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, è un ente pubblico economico, dotato di autonomia gestionale e che la costituzione del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, ivi compresi i dirigenti, è regolata dalle norme di diritto privato; per i primi da uno specifico contratto aziendale, per i secondi dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi.

Voglio ringraziare il senatore Eufemi per avere posto questo problema. Mi rendo conto della delicatezza della vicenda degli incarichi dirigenziali in genere per la pubblica amministrazione, anche in relazione alla necessità di contenere la spesa pubblica. Mi pare però che la risposta fornita dal Governo, sulla base delle indicazioni che sono venute dalle singole Agenzie, le quali – ripeto – hanno il loro regolamento di amministrazione, possa tutto sommato rispondere in maniera adeguata ai quesiti legittimi e anche opportuni posti dal senatore Eufemi.

EUFEMI (*UDC*). Ringrazio il sottosegretario Lettieri per la tempestività della risposta. Potrei facilmente affermare che la lunghezza della risposta è proporzionata alla complessità della materia, ma in realtà la lunghezza della risposta è analoga a quella delle memorie difensive: molte volte non si raggiunge l'obiettivo di potersi difendere adeguatamente o di autoassolversi. Infatti, le Agenzie vivono quasi un regime di terzo stato, nel senso che godono di completa autonomia anche d'impresa, come è stato ricordato. Però, a differenza dell'impresa, in cui i *top manager* rispondono – e in proposito possiamo aver la conferma da un esperto di finanza, il qui presente ex sottosegretario Ventucci – al consiglio d'amministrazione, queste Agenzie delle dogane e fiscali invece ormai non rispondono più a nessuno. Vorremo invece che rispondessero a qualcuno, in particolare al Parlamento, perché non possono godere di un'autonomia totale e priva di controllo.

Signor Sottosegretario, lei ha fatto bene a ricordare l'ambiente giuridico nel quale si muovono e gli obiettivi che si propongono, però ci sono questioni che non possono essere sottaciute. Infatti, la normativa in questione prevede al secondo comma dell'articolo 12 del cosiddetto decreto legislativo Cassese, cioè il famoso decreto legislativo n. 29 del 1993

(non dico famigerato), un accesso alla dirigenza previa procedura di selezione esterna, la cui prima fase è volta ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacità di applicare le proprie conoscenze alla soluzione dei problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali e la cui gestione può essere affidata anche ad organismi esterni specializzati. Tuttavia, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, l'Agenzia può, secondo il primo comma dell'articolo 24, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, all'atto del proprio avvio, stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare – questo è il punto – nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

Inoltre, nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia delle dogane, sempre in base all'articolo 24, secondo comma, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere coperte previo interpello e salva l'urgenza con le stesse modalità di cui al primo comma, sempreché contestualmente sia iniziata la procedura selettiva. La previsione dell'interpello, pur stante il suo carattere d'urgenza e di temporaneità, crea due problemi, onorevole Sottosegretario: da un lato infatti la sua previsione normativa implica la sua applicazione, a meno di non violare la norma ivi contenuta; dall'altro la fattispecie dell'interpello risulta alternativa alla soluzione esterna, rischiando così di rendere l'accesso per concorso alla dirigenza pura lettera morta. La sua applicazione, dunque, determinerebbe la creazione di una categoria di dirigenti a vita in centro e in periferia senza prove concorsuali, priva delle garanzie necessarie ad assicurare il rispetto dei principi costituzionalmente e legislativamente previsti della corretta azione amministrativa.

Onorevole Sottosegretario, la sua celerità nella risposta non può fare dimenticare i problemi che sono al nostro esame. La questione fondamentale infatti è il conferimento dell'incarico: entro sei mesi devono essere avviate le procedure concorsuali. Vogliamo che non si proceda da parte di queste Agenzie ad incarichi senza concorso, così come invece accade. C'è, infatti, troppa discrezionalità che sarebbe meglio eliminare, perché senza verifiche adeguate, le Agenzie tendono ad agire secondo una logica d'impresa e di diritto privato senza controllo. È nostro interesse invece che venga stabilito un controllo parlamentare, di modo che questi soggetti rispondano a qualcuno e venga garantita la corretta gestione di tali problematiche.

Per queste ragioni, Presidente, ribadendo che la lunghezza della risposta non può procedere all'assolvimento di questi soggetti, mi dichiaro insoddisfatto e chiedo di procedere ad una verifica sulla base di una lettura attenta della complessa risposta.

PRESIDENTE. In proposito volevo ricordare che nella passata legislatura si è svolta un'indagine conoscitiva il cui documento conclusivo

è stato approvato all'unanimità dalla Commissione finanze della Camera.
In quella sede emersero molti elementi utili che possono essere ripresi.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,40.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

EUFEMI, POLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i concessionari della riscossione hanno recentemente notificato ai contribuenti provvedimenti di fermo amministrativo di autovetture di loro proprietà in relazione a carichi fiscali per i quali i contribuenti stessi hanno ricorsi pendenti presso gli organi della giustizia tributaria;

agli allarmati cittadini dopo ore di estenuanti file agli sportelli delle esattorie è stato risposto che i provvedimenti sarebbero stati adottati su precise direttive degli Enti impositori nel caso delle Direzioni regionali delle Entrate;

i cittadini si sono quindi recati ai competenti uffici delle Entrate dove è stata loro confermata la pretesa legittimità delle procedure di esecuzione forzata e che, in attesa della definizione del contenzioso tributario, i vessati contribuenti non avevano altra scelta che pagare e quindi ripetere l'indebito in caso di esito favorevole della controversia,

si chiede di conoscere:

e il nuovo corso della politica fiscale abbia consapevolmente reintrodotta il principio del *solve et repete*, dichiarato costituzionalmente illegittimo da reiterate sentenze della Corte Costituzionale;

se non si ritenga di intervenire con urgenza per riportare la situazione alla normalità, anche per evitare le conseguenze di pronunce di condanna nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che è chiamata a rispondere dei danni per il disposto, illegittimo fermo dell'autovettura che per molti lavoratori autonomi è l'essenziale ed indispensabile mezzo di lavoro.

(3-00020)

EUFEMI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che, nell'ambito del nuovo sistema amministrativo delineatosi con il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 finalizzato al riordino della organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, attuativo della delega di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il legislatore ha operato un intervento di rilevante impatto sulla gestione delle funzioni amministrative, mediante l'istituzione di nuovi organismi denominati Agenzie;

che il Capo II del Titolo V del citato decreto legislativo riferito specificamente alla riforma dell'amministrazione finanziaria ha previsto

l'istituzione di quattro Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio) disciplinando i relativi sistemi di gestione;

che l'art. 66, comma 3, del predetto decreto legislativo 300/1999 ha fissato i criteri basilari cui deve uniformarsi l'articolazione degli uffici; quindi, l'organizzazione ed il funzionamento delle Agenzie fiscali mediante regole certe, chiare ed inequivocabili;

che i regolamenti di amministrazione regolano l'accesso alla dirigenza prevedendo per i posti vacanti e disponibili, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 29/1993, procedure selettive pubbliche per le assunzioni sia dall'esterno che dall'interno;

che per particolari esigenze di servizio l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione comparativa della idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari con l'obbligo di avviare rapidamente le procedure selettive;

che pervengono insistenti segnalazioni dalle quali si evince che l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, nel conferimento degli incarichi dirigenziali, non tengono in alcun conto le vigenti disposizioni legislative, creando disagi e malessere all'interno degli stessi uffici,

si chiede di sapere:

se si intendano svolgere gli opportuni accertamenti tesi ad individuare le irregolarità denunciate;

in caso di riscontro positivo, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento dell'amministrazione), se si intendano intraprendere le dovute iniziative allo scopo di eliminare tutte le situazioni di illegittimità.

(3-00001)

